



**COMUNE DI CASTEL DI CASIO**  
(Città Metropolitana di Bologna)

Adunanza ORDINARIA di 1<sup>a</sup> Convocazione Seduta PUBBLICA

**DELIBERAZIONE N. 58**

**\*\*\* C O P I A \*\*\***

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)- APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETERMINAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2019**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 19:00 a seguire, nella Sala delle adunanze consiliari della Residenza Municipale, in Castel di Casio, convocato con appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Castel di Casio con l'intervento dei suoi componenti che previo appello nominale risultano di seguito distinti per presenti ed assenti;

1) BRUNETTI MAURO	Presente
2) GAGGIOLI ANTONIO	Presente
3) ALDROVANDI MARCO	Presente
4) FERRARI PATRIZIA	Assente
5) MASELLI LEA	Presente
6) FARESE ORIANA	Presente
7) MAGNOTTA FRANCESCO	Presente
8) MORUZZI CARLO	Presente
9) TOVOLI ANDREA	Assente
10) BERNARDINI MATTEO	Assente
11) CAVALLINA DARIO	Assente
12) RIGHETTI ANDREA	Assente
13) ARBIZZANI VALERIA	Presente

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il SINDACO, Dott. Mauro Brunetti, assume la Presidenza e dichiara aperta la sessione.

Partecipa, assiste e verbalizza il VICESEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa FEDERICA BETTUCCHI.

Vengono nominati per i punti che esigono votazione segreta gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: MASELLI LEA, MAGNOTTA FRANCESCO, ARBIZZANI VALERIA.

## **Imposta Municipale Unica (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2019**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATI gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "*... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

RICHIAMATI sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Comunicato del Ministero dell'Interno 26 novembre 2018 che recita:

*"Con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.*

*Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale";*

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";*

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 6 del 15/02/2018 con la quale sono state confermate per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42,

lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili, ai sensi dell'art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, riportati in allegato;

ATTESA la propria competenza a provvedere in merito;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese,

### **DELIBERA**

1. DI CONFERMARE per l'anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e a legislazione vigente le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	5,5 per mille
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari di categoria D10	zero
Terreni agricoli	zero
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Riduzione del 50% dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
---

Riduzione del 25% dell'aliquota ordinaria per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale
---

2. DI STABILIRE nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre

(termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

4. DI PUBBLICARE le aliquote IMU sul sito internet del Comune;

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 TUEL D.Lgs. n. 267/2000 con successiva e unanime votazione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta utile, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Dott. Brunetti Mauro

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Bettucchi Federica

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castel di Casio, lì 14/02/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Bettucchi Federica

---

Il sottoscritto Addetto Alla Pubblicazione, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

**che la presente deliberazione**, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal **14/02/2019** al **01/03/2019** ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Testo Unico di cui al D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, senza opposizioni o reclami

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Guglielmi Anna

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione Amministrativa ed istituzionale - n. 723/01 dell'8 Novembre 2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

**ATTESTA**

che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 267/2000

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **28/12/2018**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 co. 3)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Bettucchi Federica



*Comune di Castel di Casio*

**Consiglio Comunale**

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 28/12/2018

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)- APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETERMINAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2019

PROPOSTA NR. 58 DEL 19/12/2018

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA      SI                       NO

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1, DEL T.U. 18/08/2000 N. 267**

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Castel di Casio, li 19.12.2018

IL RESPONSABILE

F.to GEOM. Stefano Vitali

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Castel di Casio, li 19.12.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Federica Bettucchi

**VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 comma 4, DEL T.U. 18/08/2000 N. 267**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Castel di Casio, li 19.12.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Federica Bettucchi